

## EDITORIALI

---

### **Arrivano i “primi” chiarimenti dell’Agenzia sul reverse**

di **Sergio Pellegrino**

**86 giorni:** questo il tempo che è trascorso dall’entrata in vigore delle modifiche apportate all’articolo 17 del d.p.r. 633/1972 dalla legge di stabilità 2015 per conoscere il “pensiero” dell’Agenzia su un **adempimento che ha generato mille dubbi interpretativi** per imprese e professionisti.

La [\*\*circolare 14/E\*\*](#), emanata lo scorso **venerdì 27 marzo**, **non risolve però tutti i problemi**: ne è consapevole lo stesso suo estensore, anche se suona un po’ beffardo, considerando le tempistiche del suo rilascio, il passaggio nel quale viene precisato che “*la presente circolare intende fornire i primi chiarimenti in ordine alle novità fiscali introdotte in materia di reverse charge, al fine di consentire agli operatori del settore una agevole applicazione delle disposizioni in argomento*”.

Attraverso l’introduzione della **nuova lettera a-ter**) nell’articolo 17 del d.p.r. 633/1972, l’obbligo di inversione contabile è stato esteso alle seguenti prestazioni relative ad edifici:

- servizi di pulizia;
- demolizione;
- installazione di impianti;
- completamento.

Per quanto riguarda la **nozione di edificio**, fondamentale per definire l’ambito di interesse della disposizione, non vi è ha una definizione “compiuta” in ambito Iva: l’Agenzia indica come si debba ritenere che la disposizione faccia riferimento **unicamente ai fabbricati**, sia abitativi che strumentali, e non alla più ampia categoria dei beni immobili. Conseguentemente non rientrano nel meccanismo dell’inversione contabile le prestazioni di servizi effettuate con riferimento a terreni, piscine, giardini, ...

La circolare indica poi come l’individuazione delle prestazioni che fanno scattare il meccanismo del reverse debba avvenire unicamente attraverso il riferimento ai **codici attività della Tabella Ateco 2007**, e questo anche se le attività in questione non sono state comunicate ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del d.p.r. 633/1972.

L’inversione contabile si applica infatti a prescindere da quella che è la tipologia di attività esercitata, così come del rapporto contrattuale stipulato tra le parti.

Uno dei chiarimenti che ci si attendeva dall’Agenzia, e che invece non è arrivato quanto meno

in modo “esplicito”, è quello relativo alla **rilevanza delle prestazioni di manutenzione e riparazione** afferenti impianti relativi ad edifici.

Su questo aspetto si fronteggiano **due tesi**.

Vi è innanzitutto quella di chi valorizza il dato letterale della norma, che non menziona espressamente le attività di manutenzione e riparazione, e **ritiene quindi che le prestazioni in questione debbano essere fatturate normalmente**.

Vi è invece chi ritiene debba essere data prevalenza, anche in questo caso, al **contenuto della Tabella Ateco**.

In considerazione del fatto che i **codici attività 43.2**, dedicati appunto all'installazione di impianti relativi ad edifici, specificano che sono **incluse le attività di manutenzione e riparazione**, anch'esse determinerebbero la necessità di attivare l'inversione contabile.

Considerando che il documento di prassi precisa che “*si è dell'avviso che il riferimento la classificazione delle prestazioni nell'ambito delle attività economiche Ateco 2007 sia utilizzabile anche per l'individuazione delle prestazioni in commento*” si deve ritenere quindi (ma sarebbe stato meglio dirlo chiaramente) che **l'Agenzia abbia “sposato” la seconda tesi**.

Da ultimo va segnalato come la circolare chiuda in modo “rassicurante”, precisando come “**eventuali comportamenti difformi adottate dai contribuenti anteriormente all'emanazione del presente documento di prassi**” **non saranno sanzionati**, sulla base dei principi dello Statuto del contribuente.